

Regione Campania

Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale

Delibera Giunta Regionale 27/11/2017, n. 731

“Approvazione Linee di programma per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio delle attività funebri e per il relativo svolgimento”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 86 del 01/12/2017]

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a) che il comma 3, dell’art. 2 della legge regionale 24 novembre 2001 (“Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”) e s.m.i., stabilisce che “la Giunta Regionale, tenuto conto delle proposte della Consulta di cui al Capo II e, sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, adotta gli atti per l’attuazione delle linee di programma atte a conseguire gli scopi di cui al comma 1 e approva le linee di programma per le autorizzazioni indicate nell’articolo 8 quater, comma 1, lett. a), b) e c), deliberate dai Comuni, previo parere della Consulta Regionale delle attività funerarie, di cui all’articolo 3”;
- b) che il comma 1, lett. a), dell’articolo 8 quater della L.R. 12 del 2001 e s.m.i. prevede, tra l’altro, che i Comuni autorizzano l’esercizio delle attività funerarie;
- c) che l’esercizio dell’attività funebre è subordinata al rilascio, da parte del Comune, dove ha la sede principale, del titolo abilitativo;

RILEVATO

1. che la Consulta Regionale (istituita ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 12 del 2001) ha elaborato e approvato, nella seduta del 18/10/2017, il documento relativo alle “Linee di programma per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio delle attività funebre e per lo svolgimento dell’attività – (art. 2, comma 3 e art. 8 quater, comma 1, lett. a) della L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013)”, inviato ai competenti uffici regionali;
2. che tale documento è composto da n. 7 articoli, concernenti:
 - l’esercizio dell’attività funebre;
 - l’abilitazione sede principale dell’impresa funebre;
 - l’abilitazione all’esercizio di filiale per svolgere l’attività funebri;
 - la pubblicità delle imprese;
 - le sanzioni – sospensione temporanea o definitiva dell’autorizzazione;
 - il trasporto di salma;
 - le attività cimiteriali;

RITENUTO di dover approvare, in attuazione dell’articolo art. 2, comma 3, e art. 8 quater, comma 1, lett. a), della L.R. n. 12 del 2001, come modificata dalla L.R. n. 7 del 2013, il menzionato documento, allegato al presente provvedimento, così denominato: “Linee di programma per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio delle attività funebre e per lo svolgimento dell’attività”;

VISTO

- a) il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) la legge regionale 24 novembre 2001, n. 12;
- c) la legge regionale 25 luglio 2013, n. 7;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA

per tutto quanto esposto in normativa che qui si intende integralmente riportato:

1. approvare, in attuazione dell'articolo art. 2, comma 3, e art. 8 quater, comma 1, lett. a), della L.R. 12 del 2001, come modificata dalla L.R. 7 del 2013, il menzionato documento, allegato al presente provvedimento, così denominato: "Linee di programma per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio delle attività funebre e per lo svolgimento dell'attività";
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania ed al BURC per la pubblicazione.

ALLEGATO A

LINEE DI PROGRAMMA PER IL RILASCIO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ FUNEBRE E PER LO SVOGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

(art. 2, comma 3, e art. 8 quater, comma 1, lettera a) della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013)

Articolo 2, comma 3

La Giunta regionale, tenuto conto delle proposte della consulta di cui al Capo II e, sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, adotta gli atti per l'attuazione delle linee di programma atte a conseguire gli scopi di cui al comma 1 e approva le linee di programma per le autorizzazioni indicate nell'articolo 8 quater, comma 1, lettere a), b) e c), deliberate dai Comuni, previo parere della Consulta regionale delle attività funerarie, di cui all'articolo 3.

Art. 8 quater, comma 1

I Comuni, nel rispetto delle linee di programma adottate dalla Giunta regionale, previste nell'articolo 2 e dei requisiti e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 bis, autorizzano:

- a) l'esercizio delle attività funerarie;
- b) la costruzione e il funzionamento delle strutture del commiato;
- c) la costruzione e il funzionamento dei cimiteri per animali d'affezione;

Art. 1

Esercizio dell'attività funebre

1. Le attività funebri sono qualificate come attività economiche da svolgere nel rispetto dei principi di concorrenza nel mercato in un contesto di tutela della libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto, tese ad assicurare il diritto dell'informazione agli utenti sui requisiti di competenza professionale e sul listino prezzi secondo principi di trasparenza e di efficienza nella fornitura dei servizi funebri.
2. L'esercizio dell'attività funebre è subordinato al rilascio di formale titolo abilitativo da parte del Comune dove l'impresa intende istituire la propria sede principale ovvero una propria filiale. Il Titolo Abilitativo, sia esso della Sede principale che della Filiale, deve contenere le indicazioni di:
 - a) ragione sociale con sede legale ovvero filiale per cui viene rilasciato, comprensivo di indirizzo;
 - b) nominativo del Direttore Tecnico dell'impresa, che può coincidere anche con il titolare o legale rappresentante della stessa, legittimato alla trattazione degli affari ed ai rapporti con i familiari e degli operatori funebri necessari alla sede ovvero alla filiale per cui viene rilasciato il titolo abilitativo con gli estremi dei rispettivi attestati di formazione professionale (data di rilascio e numero) e gli estremi delle rispettive iscrizioni al registro regionale, sezione seconda;
 - c) nominativo di eventuali altri direttori tecnici o operatori funebri in organico in funzione degli ulteriori servizi offerti, presso la sede per la quale viene rilasciato il titolo abilitativo, con gli estremi dei rispettivi attestati di formazione professionale (data di rilascio e numero) e estremi delle rispettive iscrizioni al registro regionale, sezione seconda;
 - d) carri funebri e mezzi in dotazione dell'impresa utilizzati per lo svolgimento dell'attività, con indicazione dei rispettivi numeri di targa ed apposita rimessa aventi requisiti d'idoneità.
 - e) data di scadenza del titolo.
3. Il titolo abilitativo ha validità di 12 mesi dal rilascio e non è tacitamente rinnovabile. Per l'effetto, l'impresa che intende continuare nell'esercizio dell'attività funebre, deve necessariamente depositare presso l'ufficio SUAP del Comune apposita istanza entro 30 giorni dalla scadenza del titolo e deve contestualmente dimostrare la sussistenza del possesso ininterrotto dei requisiti richiesti pena il diniego.

4. Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della L.12/2001, modificata dalla L. 7/2013, il Comune tramite l'ufficio SUAP, verifica almeno una volta all'anno la permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività funebre previsti dalla normativa vigente nonché i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della L. 575/1965 e s.m.i., anche per il direttore tecnico dell'impresa e verifica, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
5. Il Comune, tramite il Comando della Polizia Locale, esercitare controlli volti a verificare durante lo svolgimento dell'attività, la permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività funebre, in qualunque momento e senza preavviso.
6. La fornitura di casse funebri, il disbrigo pratiche relative al decesso di persona ed il trasporto funebre sono attività che si svolgono congiuntamente all'attività funebre, di cui all'art. 1, comma 2 dell'allegato A, della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, pertanto tali attività possono essere svolte solo se l'interessato è in possesso del titolo abilitativo di cui al comma 2.
7. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

Art. 2

Abilitazione Sede Principale dell'Impresa Funebre

1. L'impresa che intende richiedere il rilascio del titolo abilitativo di cui al punto 2 per l'apertura della sede principale deve presentare all'ufficio S.U.A.P. del Comune di pertinenza apposita istanza allegando la documentazione di seguito specificata:
 - a) copia delle buste paga del direttore tecnico e degli operatori funebri utilizzati e copia dei modelli Unilav, dai quali si evincono le rispettive date di assunzione, le qualifiche nonché la tipologia di contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno. La carica di Direttore Tecnico può essere ricoperta dal titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale o dall'amministratore p.t. se trattasi di società di persone o di capitali;
 - b) copia degli attestati di formazione professionale in corso di validità, rilasciati da ente di formazione convenzionato e vistati con protocollo della Regione Campania Assessorato al Lavoro e copia degli attestati di iscrizione al registro regionale, seconda sezione;
 - c) copia del documento d'identità di tutti i lavoratori dipendenti, ivi compreso il Direttore Tecnico dedicato;
 - d) contratto di locazione o titolo di proprietà della sede dove si svolge l'attività funebre che deve rispettare le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.
 - e) contratto di locazione o titolo di proprietà dell'autorimessa, da ubicare necessariamente nel Comune ovvero in altro Comune confinante e/o limitrofo, dotata di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, in conformità alle prescrizioni del regolamento comunale assunto dal Comune di pertinenza, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e delle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di previsione antincendio nel rispetto delle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.
 - f) titolo di proprietà dei carri funebri e dei mezzi utilizzati dall'impresa per lo svolgimento dell'attività, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del regolamento comunale assunto dal Comune di pertinenza, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e del Codice della Strada;
 - g) comunicazione e valutazione del rischio sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - h) documento di nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (81 del 2008);
 - i) casellario giudiziario dell'amministratore e del direttore tecnico.
 - j) S.C.I.A. per l'esercizio dell'attività di commercio di vicinato per la vendita di casse funebri e articoli funebri, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
 - k) S.C.I.A. per l'esercizio di agenzia affari e commissioni, art. 115 TULPS, per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
 - l) Copia degli attestati di regolarità contributiva previdenziali e fiscale;
 - m) Copia del tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa, di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3 dell'allegato A alla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.
2. L'Ufficio S.U.A.P., verificata la sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati, provvede al rilascio del Titolo Abilitativo per la Sede principale per la quale è stata proposta istanza. In caso contrario, ove ravvisi la mancanza, anche solo di uno dei requisiti prescritti ex lege, nega il rilascio del titolo abilitativo.
3. Eventuali carenze istruttorie potranno essere sanate dall'istante entro 30 giorni dal deposito della richiesta di rilascio del titolo abilitativo o da eventuale richiesta di integrazione da parte del competente ufficio comunale, pena l'archiviazione della pratica da parte del competente ufficio comunale.

Art. 3

Abilitazione all'esercizio di Filiale per svolgere l'attività funebri

1. L'impresa che intende richiedere il rilascio del titolo abilitativo di cui al punto 2 per l'apertura della filiale deve presentare all'ufficio S.U.A.P. del Comune di pertinenza apposita istanza allegando la documentazione di seguito specificata:
 - a) copia del titolo abilitativo per svolgere l'esercizio di attività funebre rilasciato per la sede e copia dell'attestato di iscrizione nel registro regionale sezione prima per lo stesso esercizio;
 - b) copia delle buste paga del direttore tecnico e di due operatori funebri dedicati per la filiale e copia dei modelli Unilav, dai quali si evincono le rispettive date di assunzione, le qualifiche nonché la tipologia di contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno. Il Direttore Tecnico e gli operatori funebri devono essere soggetti diversi da quelli utilizzati per le altre sedi o filiali;
 - c) copia degli attestati di formazione professionale in corso di validità, rilasciati da ente di formazione convenzionato e vistati con protocollo della Regione Campania Assessorato al Lavoro e copia degli attestati di avvenuta iscrizione di iscrizione al registro regionale, seconda sezione;
 - d) copia del documento d'identità dei due operatori funebri e del Direttore Tecnico dedicati alla filiale;
 - e) contratto di locazione o titolo di proprietà della sede della filiale dove si svolge l'attività funebre che deve rispettare le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.
 - f) comunicazione e valutazione del rischio e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - g) documento di nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (81 del 2008);
 - h) casellario giudiziario del direttore tecnico.
 - i) S.C.I.A. per l'esercizio dell'attività di commercio di vicinato per la vendita di casse funebri e articoli funebri, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre di filiale;
 - j) S.C.I.A. per l'esercizio di agenzia affari e commissioni, art. 115 TULPS, per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre di filiale;
 - k) Copia degli attestati di regolarità contributiva previdenziali e fiscale;
 - l) Copia del tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa, di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3 dell'allegato A alla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.
2. L'Ufficio S.U.A.P., verificata la sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati, provvede al rilascio del Titolo Abilitativo di Filiale per la quale è stata proposta istanza. In caso contrario, ove ravvisi la mancanza, anche solo di uno dei requisiti prescritti ex lege, nega il rilascio del titolo abilitativo.
3. Eventuali carenze istruttorie potranno essere sanate dall'istante entro 30 giorni dal deposito della richiesta di rilascio del titolo abilitativo o da eventuale richiesta di integrazione da parte del competente ufficio comunale, pena l'archiviazione della pratica da parte del competente ufficio comunale.
4. Le unità distaccate sul territorio comunale, comunque denominate, sono considerate filiali e quindi necessitano dei requisiti di cui ai precedenti comma, anche se esercitano solo una delle attività rientranti nel più ampio concetto di servizio funebre (es: autorimessa).

Art. 4

Pubblicità delle Imprese

1. Le imprese funebri autorizzate ad esercitare l'attività funebre e di trasporto funebre possono esporre la pubblicità della propria attività solo ed esclusivamente nei locali in cui si esercita l'attività. È altresì consentita la esposizione del proprio logo sugli autoveicoli utilizzati per svolgere il trasporto funebre e sugli stampati murali di lutto. Non sono ammessi altri tipi di pubblicità per le vie cittadine relativa all'attività funebre sia su manifesti murali che su impianti fissi.
2. È vietata la pubblicità dell'attività funebre, di trasporto funebre, di onoranze funebri, di pompe funebri, di agenzia funebre o diversamente denominata, ai soggetti sprovvisti di titolo abilitativo di cui all'art. 1.

Art. 5

Sanzioni - Sospensione temporanea o definitiva dell'autorizzazione

1. Il Comando della Polizia Locale deve sorvegliare lo svolgimento dell'attività funebre ed esercitare controlli volti a verificare, durante la esecuzione dei servizi funebri e di trasporto funebre, il corretto svolgimento dell'attività e la corrispondenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività funebre, in qualunque momento e senza preavviso. La sorveglianza viene svolta anche dall'ufficio che rilascia l'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento.
2. In caso di trasgressione previste dall'art. 8 bis della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, la sanzione pecuniaria viene comminata dal Comando di Polizia Locale, ove è avvenuta la violazione, mentre il provve-

dimento di sospensione temporanea o definitiva è applicato dal Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P. del Comune che ha rilasciato il titolo abilitativo su segnalazione dell'Ufficio SUAP ove è avvenuto la violazione.

3. All'atto della revoca del provvedimento di sospensione temporanea dell'attività di cui alla L.R. 7 del 2013 – art. 8/bis comma 2, su istanza dell'impresa interessata, l'ufficio S.U.A.P. adito restituirà il titolo abilitativo all'impresa interessata inviandone comunicazione al responsabile del registro regionale previsto dall'articolo 7 della L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013.
4. L'impresa sanzionata con la interdizione temporanea o definitiva deve provvedere alla immediata chiusura della sede principale nonché delle eventuali filiali, eliminando entro e non oltre i successivi 30 giorni, ogni forma di pubblicità ricollegata o ricollegabile alla attività svolta dalla impresa interdetta (es. insegne, inserzioni su giornali ecc.); sarà cura della Polizia Locale far rispettare quanto disposto dal presente comma;
5. L'interdizione, sia essa temporanea che definitiva, preclude alla impresa lo svolgimento di qualsivoglia attività funebre sul territorio regionale, sia per la sede principale che per la filiale ed anche per la esecuzione di un unico servizio funebre, quale ad esempio, il servizio di trasporto.
6. Il Comune che ha irrogato la sanzione deve comunicare, entro e non oltre i successivi 4 giorni, l'avvenuta adozione del provvedimento di sospensione, temporanea o definitiva, all'ufficio SUAP degli altri Comuni ove l'impresa sanzionata ha la propria sede principale e le eventuali filiali affinché questi possano adeguarsi a quanto disposto nel provvedimento sanzionatorio, revocando e ritirando il titolo abilitativo, temporaneamente o definitivamente. Il provvedimento deve, altresì, essere trasmesso, nel più breve tempo possibile, al responsabile del registro regionale previsto dall'articolo 7 della L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013.
7. Il responsabile delle attività cimiteriali, ogni qualvolta accoglie una salma deve redigere apposito verbale nel quale riportare le verifiche effettuate così come disposte dall'art.9, comma 6, L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

Art. 6

Trasporto di salma

Il direttore tecnico o l'operatore funebre addetto al trasporto, (dipendenti dell'impresa funebre incaricata di svolgere il trasporto funebre), per ricevere l'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento, (art. 9, comma 4, dell'allegato A alla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013), dallo stato civile del comune competente, deve presentare apposita istanza nella quale sono riportati:

- a) le generalità del defunto con data, ora e luogo della morte, data ora del trasporto funebre con le eventuali soste intermedie e destinazione definitiva;
- b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata del servizio funebre con i dati relativi al titolo abilitativo per svolgere l'attività ed all'iscrizione nel registro regionale;
- c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del feretro;
- d) i dati identificativi del personale operatore funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e/o del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter, della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

Art. 7

Attività Cimiteriali

Le imprese svolgenti l'attività funebre possono esercitare le attività marmoree e lapidee e di arredo lapideo, presso le specifiche sedi aziendali autorizzate, ma non possono svolgere tali attività imprenditoriali/commerciali all'interno delle strutture cimiteriali, così come disposto dal comma 4, lettera b) dell'art. 1 dell'allegato A della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.